# TI_GERICHTE 9.2025.87 vom 19. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2025.87_d20190819

FR: TI_GERICHTE 9.2025.87 du 19 août 2019

IT: TI_GERICHTE 9.2025.87 del 19 agosto 2019

## Regeste

Vendita di immobili da parte del curatore; donazione; approvazione del rendiconto finale negata

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### E. 2

Il reclamante lamenta anzitutto una grave violazione del suo diritto di essere sentito per non averlo l'Autorità di protezione più interpellato negli ultimi anni prima di emanare la decisione impugnata e non avergli dato la possibilità di illustrare i motivi che avevano condotto alla vendita del fondo n. _____. Le fa carico di non avere raccolto alcuna informazione necessaria (in particolare sulle offerte ricevute, sulle stime di valore dei beni in questione, sul bisogno di liquidità a breve e medio termine della curatelata) per esaminare le condizioni di autorizzazione del negozio giuridico già concluso. Ciò che si ripercuote a suo parere sulla motivazione della decisione che non riporta un solo motivo oggettivo per il quale la vendita del noto fondo non sarebbe stata approvata, l'Autorità di protezione avendo preferito accanirsi nei suoi confronti solo per via delle sue manchevolezze nella rendicontazione e della già avvenuta divisione (secondo le regole successorie) dell'incasso della vendita (reclamo, pag. 10 a 12).

### E. 2.1

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa,

di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 148 II 73, consid. 7.3.1, 145 I 167, consid. 4.1 con riferimenti) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (5A_181/2025 del 23 luglio 2025, consid. 4.2. con riferimenti). Tali diritti sono ancorati nel titolo II° della LPAmm (art. 34 e seg. LPAmm). La giurisprudenza deduce dal diritto di essere sentito anche il dovere del giudice di motivare la propria decisione, affinché il destinatario possa comprenderla ed esercitare il proprio diritto di ricorso. Per soddisfare tali requisiti, il giudice deve menzionare, almeno brevemente, le motivazioni su cui ha fondato la propria decisione, affinché la persona interessata possa comprenderne la portata e impugnarla con piena cognizione di causa (DTF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Il diritto a una decisione motivata è rispettato anche se la motivazione presentata è errata. Essa può anche essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con rinvii; STF 5A_359/2024 del 14 ottobre 2024).

**E. 2.2**

Nel caso concreto, giova rammentare che l'Autorità di protezione, precedentemente alla decisione impugnata, aveva già negato l'approvazione dell'inventario e del rendiconto finanziario per l'anno 2019, rilevando, malgrado i solleciti a RE 1, una carenza della documentazione richiesta. Nonostante la revoca del mandato e l'assegnazione di un termine per presentare il rendiconto e i giustificativi anche per il 2020 (cfr. decisione 17/21 settembre 2020 dell'Autorità di protezione, passata in giudicato), il reclamante ha quindi dovuto essere nuovamente sollecitato con richiami del 16 novembre 2020, 18 marzo 2021 e 16 settembre 2021. In quest'ultimo scritto, l'Autorità ha esplicitamente menzionato la vendita di cui era nel frattempo venuta a conoscenza e, indicando di non aver mai rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 416 CC, ha chiesto chiarimenti e in particolare la presentazione del rogito e di " tutta la relativa documentazione ", con la puntuale richiesta di 48 documenti mancanti, tra i quali anche i giustificativi relativi ai ricordati accrediti – " come ordine mamma " rispettivamente " come ordine nonna " – per complessivi fr. 1'800'000.- in favore di sé stesso, delle sorelle CURA 1 e _____ come pure di _____ e _____ (figli della sorella, premorta, _____). Nella decisione impugnata, l'Autorità ha quindi rilevato che, fatta eccezione per il conteggio delle prestazioni _____ per fr. 88.30, RE 1 aveva omesso (l'11/13 ottobre 2021) di presentare tutti i documenti contabili chiesti ed elencati il 16 settembre precedente, mentre aveva prodotto la documentazione relativa alla vendita della part. _____ (rogito del diritto di compera 7 dicembre 2018 per fr. 2'000'000.- da lui firmato in rappresentanza della madre in virtù della procura che gli era stata conferita quello stesso giorno e rogito delle due proroghe del medesimo diritto di compera). Ciò posto, sebbene fossero trascorsi tre anni e mezzo dall'ultimo scambio epistolare, non può essere seguito il rimprovero mosso all'Autorità di prime cure di non averlo coinvolto nel procedimento decisionale. Né può essere condivisa la censura relativa alla carente motivazione della decisione, che, benché concisa, permetteva senza dubbio al reclamante di comprenderne le ragioni. L'Autorità di protezione ha infatti manifestato le perplessità circa la validità della procura a fronte dello stato di salute della madre accertato prima e dopo il negozio giuridico e ha precisato che la vendita e la distribuzione del ricavo non potevano essere approvate anche avuto riguardo all'art. 412 CC (espressamente richiamato) e alla carenza dei giustificativi contabili. La doglianza sfiora pertanto il pretesto. Senza contare che una eventuale – ma denegata - violazione del diritto di essere sentito di RE 1, risulterebbe in ogni caso sanata in questa

sede, avendo egli potuto esprimersi (senza difficoltà) nel merito delle sue contestazioni nei suoi memoriali di reclamo e di replica davanti a un'autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo sui fatti e sul diritto, di modo che un eventuale rinvio si risolverebbe in un mero esercizio formale.

**E. 3**

L'operato del curatore deve sottostare ai principi previsti agli art. 405 segg. CC. In particolare, egli deve adempiere i suoi compiti nell'interesse dell'assistito (art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni del curatelato e procedere a tutti gli atti giuridici connessi con l'amministrazione del patrimonio a lui affidato (art. 408 cpv. 1 CC).

**E. 3.1**

Ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l'art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela. Ai sensi dell'art. 415 CC, per quanto riguarda l'esame dei rapporti e dei conti periodici, l'autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato (cpv. 3).

**E. 3.2**

Il curatore è chiamato a esercitare la sua funzione sotto la sua responsabilità. Indipendentemente dal tipo di curatela, egli è – nel limite dei compiti attribuitigli – un mandatario autorizzato ad agire e obbligato a farlo; nei limiti del suo potere rappresenta quindi il curatelato. La legge prevede il concorso dell'Autorità di protezione per lo svolgimento di alcuni atti. Questi comprendono certe operazioni di importanza particolare per le quali il consenso si rivela necessario: l'art. 416 cpv. 1 cf. 1-9 CC ne fa una lista (CommFam Protection de l'adulte, Biderbost , n. 1 ad art. 416 CC): tra di essi vi è l'acquisto e l'alienazione di fondi (art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC). Il curatore è responsabile dell'esecuzione della misura ed è tenuto a esercitare il suo potere di rappresentanza, limitato dalla condizione (sospensiva) del consenso dell'Autorità per gli atti descritti. L'autorizzazione permette all'atto di produrre gli effetti giuridici, senza sanare eventuali vizi. Essa si presenta quindi come un atto ibrido, sia come un atto pubblico ufficiale, sia come atto di diritto privato. Non è di per sé un atto di rappresentanza e non lo sostituisce, trattandosi di un intervento concomitante dell'Autorità. La rappresentanza spetta esclusivamente al curatore, mentre il consenso dell'Autorità è una condizione essenziale di validità. L'Autorità può quindi solo accordare o negare l'autorizzazione, non può invece di sua iniziativa modificare l'atto o approvarne un altro ( Biderbost , op. cit., n. 5 ad art. 416 CC). Tale obbligo non ha comunque ragione di essere nella misura in cui la persona interessata abbia il pieno esercizio dei diritti civili e acconsenta all'atto (art. 416 cpv. 2 CC). In ogni caso, quando il curatore ritenga di effettuare un atto con l'accordo dell'interessato, gli è raccomandato di sollecitare un certificato medico che attesti la sua capacità ad acconsentire all'operazione prevista ( Biderbost , op. cit., n. 11 ad art. 416 CC). Di principio, l'Autorità agisce su richiesta. Incombe al curatore di sottoporre un'istanza motivata e generalmente in forma scritta, con la quale dimostri la fondatezza dell'operazione, ne faccia valere le motivazioni e soprattutto l'interesse del curatelato,

fornendo indicazioni sulle trattative, sulle offerte e sull’esame di soluzioni alternative, allegando i relativi documenti giustificativi ( Biderbost , op.cit. n. 43 art. 416 CC, con riferimenti; Fountoulakis, CR CC I, 2 ed, Basilea 2023, n 66 art. 416 CC, BSK Erw.Schutz-Vogel , art. 416 N 44). L’Autorità di protezione deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica una visione completa delle circostanze del caso di specie ( Biderbost , op.cit. n. 44 art. 416 CC). Il curatore deve fornire all'Autorità di protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua decisione (in particolare le altre offerte ricevute, le stime di valore dei beni in questione, le indicazioni sul bisogno di liquidità a breve e medio termine del curatelato). L'Autorità di protezione deve esaminare se l'atto è nell'interesse del curatelato alla luce dell'insieme delle circostanze personali e finanziarie del momento, ma anche di quelle che sono ragionevolmente prevedibili. In generale l'Autorità dovrebbe pronunciarsi su un atto i cui dettagli sono già stati negoziati tra il curatore ed il contraente ( Copma , Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 218, no. 7.45; sentenza CDP del 9 dicembre 2013, inc. no. 9.2013.145, consid. 2 ). Il consenso o il rifiuto costituiscono una decisione dell’Autorità e deve di principio essere reso in forma scritta e comunicato, in modo da permettere un eventuale reclamo ( Biderbost , op.cit. n. 49 art. 416 CC). Ai sensi dell’art. 416 cpv. 3 CC il consenso dell’autorità di protezione è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito. Giusta l’art. 417 CC, per motivi gravi l’Autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

**E. 4**

Il reclamante obietta – richiamandosi all'opinione di Fountoulakis ( op. cit., n. 58 ad art. 416 CC ) – che, analogamente a quanto prevede l'art. 19 cpv. 2 CC, gli atti che rientrano formalmente in una delle categorie contemplate dall'art. 416 cpv. 1 n. 1-9 CC ma che non comportano alcun rischio né impegno per la persona interessata non sono soggetti al consenso dell'autorità. Al riguardo egli rileva che la vendita del fondo n. _____, oltre a rappresentare la volontà della persona interessata che già prima del sopraggiungimento dell'incapacità di discernimento si era prodigata, in fasi successive, per suddividere e donare i suoi beni ai figli e agli abiatici in parti uguali onde evitare discussioni al momento del suo decesso, non pone in alcun modo a rischio gli interessi economici di PI 1, già ampiamente tutelati dai suoi congiunti i quali si sono impegnati a provvedere al sostentamento economico di lei in caso di necessità e che in ogni caso erediteranno i suoi beni al memento del decesso, posto come l'interessata non ha allestito alcun testamento (né pubblico né olografo). Egli desume da ciò che il negozio giuridico in rassegna non ha alcuna influenza sulla situazione economica della madre e rappresenta un caso di poca importanza non soggetto al consenso dell'Autorità di protezione (reclamo, pag. 12 seg.; replica, pag. 3). A parte la dubbia consistenza dell'argomento (soprattutto in merito all'asserita mancanza di disposizioni per causa morte di PI 1, che si fonda su una mera congettura del reclamante), la tesi ricorsuale cade nel vuoto già solo per il fatto che la vendita di un fondo e la distribuzione del suo ricavo nella misura di fr. 1'800'000.-, seppure sorrette da una dichiarazione dei famigliari beneficiari che si impegnano in maniera astratta a provvedere al sostentamento della curatelata e ad assumersi " tutti i costi e le spese necessarie, ordinarie e straordinarie " (doc. O), non costituiscono – e da lungi – vantaggi gratuiti né piccole incombenze della vita quotidiana che permettono di applicare anche solo per analogia l'art. 19 cpv. 2 CC (cfr. pure sentenza CDP del 9 dicembre 2013, inc. 9.2013.145, consid. 2, secondo cui l'alienazione di un immobile comporta somme di denaro importanti o implica la

rinuncia a un investimento a priori stabile e durevole). Contrariamente all'opinione del reclamante, tali operazioni non rientrano in alcun modo nelle previsioni dell'art. 19 cpv. 2 CC. Al proposito non occorre dunque attardarsi.

**E. 5**

Il reclamante sostiene dipoi che in ogni caso i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 416 CC erano adempiuti. Ricordato che nell'ambito di tale autorizzazione il curatore deve fornire all'autorità di protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua decisione (in particolare le offerte ricevute, le stime di valore dei beni in questione, il bisogno di liquidità a breve e medio termine della curatelata), egli allega che nel caso concreto il fondo in questione aveva un valore di mercato pari a quello, saldato, della compravendita (fr. 2'000'000.-) e che non vi erano state ulteriori offerte più allettanti rispetto a quella della _____, di modo che il negozio giuridico era avvenuto nel pieno interesse di PI 1 e in considerazione delle sue esigenze personali e finanziarie del momento (reclamo, pag. 13 seg.). In virtù della cifra 4 dell'art. 416 cpv. 1 CC, il curatore necessita del consenso dell'autorità di protezione per " acquisto, alienazione di fondi, costituzione di pegno e altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria ". Formalmente, l'Autorità è tenuta a esaminare la richiesta presentata, di regola dal curatore, al quale incombe l'onere di dimostrare l'interesse alla vendita per la persona posta a beneficio di una misura di protezione. Nel caso in esame, non vi è traccia di una simile domanda, nemmeno formulata a posteriori. Come peraltro rammentato dal reclamante medesimo, era quindi suo compito quello di fornire tutte le informazioni necessarie per decidere, non imponendosi invece un intervento d'ufficio da parte dell'Autorità. Oltre a ciò, neppure in questa sede il reclamante produce i giustificativi invano richiesti dall'Autorità di protezione, atti a dimostrare i declamati vantaggi della vendita per PI 1 e a ponderarne gli interessi. Per tacere del fatto che gli stessi argomenti addotti in questa sede non sono suffragati da alcun riscontro probatorio, il reclamante non curandosi in particolare di indicare – ancor prima di provare – quali siano le esigenze personali e finanziarie della madre.

**E. 6**

Certo, ancora con la replica il reclamante ribadisce che la madre aveva concesso il diritto di compera in data 7 dicembre 2018, ovvero precedentemente all'istituzione, il 19 agosto 2019, della curatela generale, e che, almeno fino al rilascio del certificato medico del gennaio 2019 che ne attestava una demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer, ella poteva conferire procura e disporre dei propri beni a suo beneplacito. Anche perché la capacità di discernimento si presume, sicché spettava all'Autorità di protezione dimostrarne l'incapacità di discernimento al momento della firma della procura (reclamo, pag. 7; replica, pag. 5 con rinvio al doc. L1). Sta di fatto che già precedentemente al rilascio della procura – datata 7 dicembre 2018, al pari della costituzione del diritto di compera – PI 1 risultava " non più in grado di gestire da sola i suoi averi patrimoniali o di prendere decisioni in merito né di riempire formulari o firmare contratti " (cfr. certificato medico del

**E. 7**

Non soccorre al reclamante il richiamo a precedenti operazioni immobiliari condotte dalla madre o da lui per conto di lei già a partire dal 2008 (reclamo, pag. 4 segg.). A parte che – per quanto concerne l'invocato frazionamento nel 2017 dell'originaria part. _____ in quattro nuovi fondi (nuovo _____ e _____: doc. D) – non consta,

contrariamente all'allegazione dell'interessato, che lo stesso fosse destinato ai tre figli e ai due abiatici in parti uguali (essendo, tra il marzo del 2018 e l'aprile del 2020, tre dei quattro fondi in questione stati alienati da PI 1 alla _____ o al suo amministratore unico _____, come si evince da un'ispezione a registro fondiario), le ricordate operazioni non sono, comunque sia, idonee a fondare il concreto interesse e beneficio della madre per l'alienazione (e la distribuzione) in rassegna che l'Autorità di protezione era invece tenuta a verificare e tutelare. Anche su questo punto il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

**E. 8**

Per quanto attiene alla domanda di accertamento della validità del contratto di compravendita rogato (reclamo, pag. 14 seg.), il reclamante precisa nella replica (pag. 5) che alla luce della risposta dell'Autorità di protezione – che ha dichiarato che la decisione impugnata non prevede, ponderati gli interessi in gioco e " per rispetto del principio della sicurezza giuridica ", " l'avvio di una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con l'obbligo di ripetizione delle rispettive prestazioni " – la richiesta può considerarsi " evasa ". Ciò posto, non occorre più – dato che la questione è superata – pronunciarsi sulla presunta buona fede di RE 1, che assevera di non essere stato consapevole della necessità di ottenere un'autorizzazione formale da parte dell'Autorità di protezione (quantunque essa fosse espressamente indicata nella decisione di nomina che richiamava l'esigenza di chiedere i consensi previsti dall'art. 416 CC), né su quella del notaio rogante e dell'acquirente (nonostante le stesse parti avessero stipulato il 5 novembre 2019, ovvero pochi mesi prima dell'esercizio del diritto di compera in rassegna, sempre davanti al medesimo notaio, un contratto di permuta relativo al fondo n. _____ cui era stata acclusa la decisione di istituzione della curatela generale: v. fascicolo inc. ARP corrispondenza).

**E. 9**

Né per i motivi testé esposti al consid. 8 mette conto di pronunciarsi sulla dichiarazione di compensare alcuni crediti che il reclamante, le due sorelle e i nipoti – nell'ipotesi in cui dovessero provvedere alla ripetizione di quanto già incassato – sostengono di vantare nei confronti della madre/nonna in relazione a un mandato di gestione patrimoniale conferito a suo tempo dall'interessata alla Banca _____ e che in seguito al crollo di alcuni titoli d'investimento li avrebbe visti versare sul conto di lei complessivi fr. 40'000.- (reclamo, pag. 16 con riferimento al doc. P). A parte che la domanda – comunque sia, insufficientemente motivata e comprovata – non sembra essere più attuale, essa esula finanche dalle competenze di questa Camera e si rivela per finire irricevibile (analogamente: sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 5.2 in fine).

**E. 10**

Formalmente contestata nel reclamo è pure la mancata approvazione da parte dell’Autorità di protezione del versamento della maggior parte del provento della vendita, in ragione di fr. 450'000 a ciascuno dei figli e di fr. 225'000 a due abiatici della curatelata, per un totale di fr. 1'800'000.- (decisione impugnata, dispositivo n. 2). A giustificazione dell'operazione, il reclamante rileva che la madre dispone in ogni caso di fr. 200'000.- e richiama la già citata dichiarazione da parte dei figli e degli abiatici che si impegnano a provvedere solidalmente e integralmente al suo mantenimento e ad assumere tutte le spese necessarie ordinarie e straordinarie pro quota in caso di mancanza di liquidità e di mezzi sufficienti a garantirne il sostentamento (doc. O). Produce inoltre gli atti relativi alla costituzione di una proprietà per

piani sulla part. n. _____ adiacente al fondo oggetto della vendita contestata (doc. G-K), ad alcune contestuali donazioni e a un frazionamento intervenuto nel 2014 (doc. K1-K4), che confermerebbero la volontà di PI 1 di suddividere anche il ricavato della vendita della part. n. _____. Per il resto, come detto, accenna all'inesistenza di disposizioni testamentarie della madre per concludere che in ogni caso i versamenti eseguiti " sarebbero comunque eseguiti in questi esatti termini al momento del decesso della persona interessata " (reclamo, pag. 5 seg., pag. 9). Il reclamante perde di vista, tuttavia, che a norma dell'art. 412 cpv. 1 CC, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni in rappresentanza dell'interessato, fatti salvi i regali d'uso. Tale limitazione del potere del curatore è valida sia in caso di capacità, sia nel caso di incapacità di discernimento della persona a beneficio della curatela. Gli atti svolti in violazione della suddetta norma sono nulli e non è possibile nessuna ratifica da parte dell'Autorità ( Meier , Droit de la protection de l'adulte, 2022, n. 1064, p. 566; BSK, op. cit., art. 412 N 7). Ora, sebbene non esplicitato dall'Autorità di protezione, che nelle osservazioni nega esclusivamente la possibilità di una ratifica a posteriori del " versamento del provento della vendita " non potendolo considerare nell'interesse della curatelata ma che nella decisione impugnata (pag. 2, n. 4) ha pur sempre citato la norma di riferimento, di fatto l'operazione corrisponde a una donazione, i cui beneficiari sono i figli (tra i quali il curatore al momento della sua esecuzione) e gli abiatici. Non occorre invece tornare sulla loro (prematura) qualifica di " eredi ", di cui già si è detto al consid. 4. Ciò premesso, la decisione impugnata resiste quindi alle critiche del reclamante e merita conferma anche in punto alla correzione del rendiconto presentato, con l'aggiunta dei relativi importi quali crediti nei confronti della curatelata (dispositivo n. 3). Non vi è invece bisogno di dilungarsi oltre sull'esigenza eventuale di un consenso dell'Autorità di protezione per i contratti stipulati tra il curatore e l'interessata ai sensi dell'art. 416 cpv. 3 CC.

**E. 11**

Con la richiesta di annullamento della decisione impugnata, RE 1 si aggrava formalmente anche contro il dispositivo 4, con il quale l'Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto per l'anno 2020 (v. reclamo, pag. 2; replica, pag. 2). Il reclamante non motiva tuttavia la censura, né si confronta con la decisione impugnata, sicché la sua richiesta risulta irricevibile. Senza contare – per abbondanza – che l'esame degli atti conferma l'inadempienza dello scopo informativo del rendiconto finale, dal quale non si desume l'attività svolta dal curatore, in particolare in merito alla gestione del patrimonio dell'interessata.

**E. 12**

Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico del reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.